

**Città di San Mauro Torinese**

**REGOLAMENTO INSTALLAZIONE  
BACHECHE POLITICHE SUL TERRITORIO**

**Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2016**

## **REGOLAMENTO INSTALLAZIONE BACHECHE POLITICHE SUL TERRITORIO**

### art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina l'installazione delle bacheche di propaganda politica, come definite di seguito all'art. 3, determinandone la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale in relazione alle esigenze di carattere politico, nonché a quelle riguardanti la tutela ambientale e paesaggistica, la sicurezza della circolazione pedonale e stradale e le previsioni urbanistiche ed edilizie.
- 2) La collocazione di bacheche di propaganda politica è in ogni caso subordinata ad autorizzazione amministrativa da parte del competente ufficio del Comune di San Mauro Torinese ai sensi del D.Lgs. 285/1992, art. 23 e del D.P.R. 495/1992, art. 51.

### art. 2 - Normativa di riferimento

- 1) Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento, la normativa di riferimento è la seguente:
  - a. D. Lgs. 285/1992 e s.m. e i..
  - b. D.P.R. 495/1992 e s. m. e i..
  - c. Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Regolamento comunale per l'installazione di impianti pubblicitari da destinarsi alla pubblicità stradale. Norme Tecniche, approvato con Delibera di Consiglio 9/2016 e s. m. e i..
  - d. D. Lgs. 507/1993 e s.m. e i..
  - e. Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con Delibera di Consiglio 113/1994 e s. m. e i..
  - f. Delimitazione del centro abitato di San Mauro Torinese, approvata con Delibere di Giunta n. 116/2014 e n. 132/2014.

### art. 3 - Definizione

- 1) La bacheca di propaganda politica è un manufatto supportato da idonea struttura in metallo, finalizzato alla esposizione, tramite applicazione al suo interno, di messaggi relativi all'attività svolta dai partiti o dai movimenti politici presenti sul territorio.
- 2) La bacheca deve essere di forma rettangolare, costruita in materiale metallico debitamente trattato in modo da renderla resistente all'azione degli agenti atmosferici, di colore scuro uniforme, e di altezza complessiva massima da suolo di metri 2, con larghezza complessiva massima di metri 1,30 e dimensione massima dello spazio disponibile per propaganda, su ogni lato, pari a metri quadrati 1,21.

### art. 4 - Zone di installazione

- 1) L'installazione di bacheche partitiche è consentita sul territorio comunale esclusivamente nelle posizioni individuate dall'allegato 2 – carta tecnica.
- 2) L'elencazione delle posizioni individuate è la seguente:
  - a. Ponte vecchio lato piazza Mochino – 5 bacheche;
  - b. Via Mezzaluna – 5 bacheche;

- c. Via Dora – 5 bacheche;
- d. Via Speranza – 5 bacheche;
- e. Piazza Orsara di Puglia/Via XXV Aprile – 5 bacheche;
- f. Via XXV Aprile – 3 bacheche.
- g. Via Torino angolo via Po – 3 bacheche.

#### art. 5 - Modalità di individuazione delle posizioni

- 1) L'assegnazione delle posizioni sul territorio comunale ai partiti e movimenti politici deve avvenire secondo le indicazioni del presente regolamento.
- 2) Il massimo di posizioni autorizzabili a ciascun partito o movimento politico è cinque.
- 3) Non è possibile autorizzare allo stesso partito o movimento politico più di una posizione in ciascuna zona di installazione.
- 4) L'ordine di preferenza di assegnazione delle posizioni è il seguente:
  - a. partiti o movimenti presenti in Consiglio Comunale, nell'ordine determinato dal risultato elettorale;
  - b. partiti o movimenti che abbiano partecipato alle elezioni comunali;
  - c. nuovi gruppi consiliari costituitisi durante la legislazione comunale;
  - d. partiti o movimenti presenti in altre assemblee elettive;
  - e. partiti o movimenti di nuova costituzione.

#### art. 6 - Modalità di autorizzazione

- 1) L'autorizzazione della posizione di installazione, in deroga alla durata stabilita dall'art. 53, comma 6 del D.P.R. 495/1992 e dell'art. 12 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, copre l'intera durata della legislatura comunale.
- 2) Entro due mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, i partiti e i movimenti politici interessati dovranno fare domanda al competente ufficio comunale. Per l'assegnazione delle posizioni vengono seguiti i criteri individuati all'art. 5, comma 4.
- 3) Decorsi i due mesi individuati dal punto precedente, il competente ufficio comunale provvederà entro i 30 giorni successivi a emanare le singole autorizzazioni. Le posizioni che, a seguito di questa fase di assegnazione, risulteranno libere, potranno essere assegnate successivamente ai partiti e ai movimenti politici che ne facciano domanda, tenendo conto dell'ordine del protocollo di presentazione della domanda stessa, ferma restando la durata alla legislatura comunale dell'autorizzazione.
- 4) La domanda, indirizzata al Sindaco, sconta l'imposta di bollo ai sensi delle norme vigenti, va compilata sul modulo preposto, e corredata dalla seguente documentazione:
  - a. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante di zona del partito o movimento politico, ovvero da consigliere comunale eletto, titolato a sottoscrivere a nome del partito o movimento, con la quale si attesti che la bacheca è stata calcolata e realizzata, e che sarà posta in opera tenendo conto della natura del terreno di installazione e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;

#### art. 7 - Termine anticipato di validità delle autorizzazioni

- 1) Tutte le autorizzazioni decadono automaticamente nel caso venisse sciolto il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 141 o dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000.

#### art. 8 – Installazione e successiva rimozione impianti

- 1) Le bacheche andranno acquistate dai singoli partiti o movimenti politici e dovranno obbligatoriamente attenersi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2.
- 2) Le bacheche andranno installate, pena la decadenza dell'autorizzazione ricevuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di autorizzazione, su suolo pubblico esattamente nella posizione assegnata a ciascun movimento o partito politico. Le spese di installazione sono ad esclusivo carico e cura del partito o movimento assegnatario. La Città di San Mauro Torinese è sollevata da ogni responsabilità in caso di danni alle bacheche installate, nonché degli eventuali danni che possano essere arrecati a terzi dalle bacheche stesse, la cui cura e responsabilità ricade esclusivamente sul movimento o partito politico proprietario della bacheca stessa.
- 3) L'utilizzo delle bacheche da parte dei partiti o movimenti politici non deve essere in contrasto con le vigenti norme statali e regionali. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, i partiti o movimenti politici devono attenersi scrupolosamente alle norme regolanti i periodi di divieto di propaganda politica, nonché alle norme di sicurezza previste nel vigente Codice della Strada.
- 4) A seguito della nuova assegnazione, avvenuta con le modalità di cui all'art. 6, le singole bacheche che fossero ancora installate vanno rimosse a proprie esclusive spese da parte del precedente assegnatario, ovvero trasferite, ovvero vendute al nuovo assegnatario della posizione. Il tutto deve avvenire entro 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'assegnazione delle nuove posizioni.
- 5) Nel caso il precedente assegnatario della posizione non rimuovesse le bacheche entro il termine di cui al comma 4, il comune provvederà a rimuovere le bacheche con mezzi propri, e le restituirà al partito o movimento proprietario previo rimborso delle spese di rimozione. In caso entro sei mesi non venisse richiesta la restituzione, né saldato il relativo rimborso delle spese di rimozione, le bacheche rimosse verranno acquisite al patrimonio comunale.

#### art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

- 1) Fino all'entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le posizioni già autorizzate in precedenza dagli uffici comunali competenti.
- 2) Nel periodo transitorio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è data la possibilità ai partiti o movimenti politici interessati, individuati con i criteri di cui all'art. 5, comma 4, lett. a,b,c,d,e, di installare, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 4, e seguendo l'ordine di presentazione della domanda, una bacheca in una delle posizioni individuate dall'allegato 2 – carta tecnica.
- 3) Al titolare dell'autorizzazione rilasciata per il periodo transitorio si applicano gli obblighi e le prescrizioni di cui al presente regolamento.